



# COMUNE DI SANFRONT

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N.2

### OGGETTO:

**Approvazione modifica all'articolo 44 del vigente regolamento di polizia mortuaria.**

L'anno **duemilaventitre** addì **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MEIRONE Rag. Emidio - Sindaco	Sì
2. LOMBARDO Dr. Francesco - Assessore	Sì
3. CACCIOLATTO Dott.ssa Camilla - Assessore	Sì
4. FERRATO Geom. Silvio - Consigliere	Sì
5. BELVISO Danilo - Consigliere	Sì
6. BORGHINO Elsa - Consigliere	Sì
7. BONANSEA Federico - Consigliere	Sì
8. BORSETTI Geom. Laura - Consigliere	Sì
9. ALLIO Brikamam - Consigliere	Sì
10. BRONDINO Alessio - Consigliere	Sì
11. DOSSETTO Simone - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Signor GOLDONI Dr: Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEIRONE Rag. Emidio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.05.1994 è stato approvato il Regolamento Comunale di polizia mortuaria e cimiteriale;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 40 del 07.06.1995 con la quale era stata apportata modifica all'art. 52 " Rinuncia a concessione di manufatti della durata fino ad anni 99 o perpetue";
- la deliberazione consiliare n. 64 in data 18.12.1995 avente come oggetto: " Modifiche al Regolamento Comunale di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con deliberazione consiliare n.10 del 31.05.1994";
- la deliberazione consiliare n. 17 in data 02.05.2012 avente come oggetto: "Modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria circa la concessione loculi e aree cimiteriali a non residenti"
- la deliberazione consiliare n. 25 in data 21.07.2016 avente come oggetto: "Modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria circa la concessione loculi e aree cimiteriali a non residenti"
- Visto l'art. 44 comma 1 del Regolamento Comunale di polizia mortuaria e cimiteriale che cita testualmente: "Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati"

Dato atto che alla luce delle istanze pervenute risulta altresì necessario modificare l'art. 44 comma 1 al fine di consentire la tumulazione in loculo oltre alla salma anche cassette di resti e di urne cinerarie di altri defunti;

Tutto ciò premesso

VISTO il D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D. L.vo n. 267/2000;

Con voti: unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

### DELIBERA

di modificare l'art. 44 comma 1 del Regolamento Comunale di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con deliberazione consiliare n.10 del 31.05.1994, modificato con deliberazione consiliare n. 17 in data 02.05.2012 e n. 25 in data 21.07.2016, nella formulazione seguente:

l'art. 44 - Tumulazione in loculi - comma 1 :

- Ogni loculo può contenere una sola salma ed eventualmente cassette di resti o urne cinerarie di altri defunti. La richiesta di integrazione relativa alla possibilità a tumulare resti o urne cinerarie, in loculi già dati in concessione destinate a salme a suo tempo o tumulate precedentemente, deve essere effettuate dal concessionario del loculo o in mancanza di quest'ultimo, dai legittimi eredi e, in caso di pluralità degli stessi, da tutti gli aventi titolo di pari grado più prossimo o dal loro rappresentante comunicato al Comune. L'integrazione

non modifica la durata della concessione. Il trasferimento in loculi, le cui concessioni sono state oggetto di integrazioni, di resti o urne cinerarie attualmente tumulate in altro ossario o nicchia, fa decadere la concessione del loculo/ossario stesso, ove questi ultimi erano tumulati, senza diritto ad alcun rimborso. Le spese contrattuali relative all'atto integrativo della concessione, della nuova lapide, delle nuove epigrafi, di apertura e/o chiusura loculi sono a carico del concessionario

### **SUCCESSIVAMENTE**

**Con votazione unanime, palesemente espressa, dichiara, per riconosciuti motivi d'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 267/2000.**

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
MEIRONE Rag. Emidio

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
GOLDONI Dr: Paolo

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informativo sul sito Internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

Li, \_\_\_\_\_

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to GOLDONI Dr. Paolo